

# REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Prot.n. 0568/TA

Decreto n. 214

**23 FEB. 1993**

OGGETTO: Istituzione della Riserva naturale "TZATELET" sita nei Comuni di Aosta e Saint-Christophe.

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 7145 in data 7 agosto 1992 con la quale veniva proposta l'istituzione della riserva naturale "TZATELET" ai sensi della legge 30 luglio 1991, n. 30, concernente: "Norme per l'istituzione di aree naturali protette";

VISTA la lettera prot. n. 2324 del 26 agosto 1992 con la quale si trasmetteva ai Comuni territorialmente interessati la proposta di deliberazione di cui sopra perchè si esprimessero in merito;

RILEVATO che sono trascorsi i termini di legge previsti senza che i proprietari o conduttori dei fondi interessati abbiano fatto pervenire all'Assessorato dell'Ambiente, Territorio e Trasporti le loro osservazioni in merito;

VISTA la deliberazione n. 52 del 22 ottobre 1992 del Comune di Saint-Christophe che esprime parere favorevole alla proposta di istituzione della riserva naturale, senza particolari condizioni;

VISTA la deliberazione n. 35 del 27 gennaio 1993 del Comune di Aosta che approva l'istituzione dell'area naturale protetta fatta salva la possibilità di definire, in accordo con l'Amministrazione regionale, le procedure necessarie a garantire la realizzazione delle opere di tipo ricreativo e sportivo previste su tale territorio e che vengano, altresì, concordate le forme di gestione necessarie al funzionamento di tale area;

VISTO l'art. 24, comma 3, della L.R. 30 luglio 1991, n. 30, in base al quale il Presidente della Giunta provvede, con proprio decreto, all'istituzione di riserve naturali;

## D E C R E T A

### ART. 1

E' istituita come riserva naturale la zona denominata "TZATELET", sita nei Comuni di Aosta e Saint-Christophe, con perimetrazione come da cartina allegata.

ART. 2

Oltre ai vincoli di cui all'art. 25 della L.R. 30 luglio 1991, n. 30, concernente: "Norme per l'istituzione di aree naturali protette", è previsto il divieto della raccolta di qualunque tipo di flora.

ART. 3

E' consentita la realizzazione di strutture di tipo ricreativo e sportivo purchè non in contrasto con le finalità istitutive della riserva e comunque da concordarsi fra Assessorato dell'Ambiente, territorio e trasporti e i Comuni territorialmente interessati.

ART. 4

Per la violazione di quanto stabilito dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi n. 3 e 4 dell'art. 29 della L.R. 30 Luglio 1991, n. 30.


ART. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio Affari Generali e Legali dell'Amministrazione regionale per la sua iscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Aosta, li

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

-Ilario LANIVI -



NT/bs